

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti

Capo I

Oggetto, campo di applicazione
e definizioni:


Le disposizioni del presente
decreto stabiliscono:

a) Norme di polizia sanitaria
che disciplinano la
immissione sul mercato,
l'importazione e il transito
degli animali di acquacoltura
e relativi prodotti;

b) misure preventive minime
per aumentare la
sensibilizzazione e le
competenze dell' autorità
sanitaria competente, dei
responsabili delle imprese di
acquacoltura e altri
operatori del settore nei
confronti delle malattie
degli animali di acquacoltura

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti

- c) Le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti

- **Articolo 2: Campo di applicazione:**

Non si applica a:

- Animali acquatici ornamentali allevati in acquari non commerciali;
- Animali acquatici selvatici raccolti o catturati per essere introdotti nella catena alimentare
- A animali acquatici destinati alla produzione di farina di pesce, olio di pesce , mangimi.

Il capo II, il capo III, sezioni da I a IV, e il capo VII non si applicano agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi , in vivai, in laghetti ed in vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali o presso grossisti a queste condizioni:

- Se non vi è contatto diretto con il sistema idrico territoriale
- Se tali impianti sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione di malattie

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti

- Articolo 3 : Definizioni:

- Acquacoltura:

L'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutte le fasi, compresa la raccolta.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Animali d'acquacoltura:

Animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi i gameti (uova e sperma) allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati

Animali acquatici:

- I pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alla superclasse Gnathostomata (Condroitti e Osteitti)
- I Molluschi appartenenti al phylum Mollusca;
- I crostacei appartenenti al subphylum Crustacea

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Impresa di acquacoltura:

- Impresa pubblica o privata che con o senza fini di lucro, esegue una o più attività connesse all'acquacoltura

Stabilimento di lavorazione autorizzato:

- ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del Regolamento (CE)853/2004 ed autorizzata ai sensi dell'articolo 4 e 6 del presente decreto.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Capo II

Imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzati:
Autorizzazione

Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle Regioni e province autonome in conformità all'articolo 6.

Le imprese e gli stabilimenti devono avere ciascuno un proprio numero di autorizzazione


Il servizio veterinario regionale può limitare alla sola registrazione :

- gli impianti che tengono animali acquatici non a scopi commerciali;
- i laghetti di pesca non connessi direttamente alla rete idrica territoriale;
- le imprese di acquacoltura che esercitano solo la vendita diretta del loro prodotto per il consumo (ad eccezione dei molluschi)

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Articolo 5 : Anagrafe

I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, registrano in banca data nazionale tutte le imprese di acquacoltura presenti sul territorio di competenza, compresi dei dati di georeferenziazione.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

- Chi alleva o detiene specie sensibili alle malattie di cui all'Allegato IV, parte II (esotiche e non esotiche).
- Dovranno essere inseriti in BDN anche i dati concernenti lo stato sanitario.
- L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che :
 - Siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 11,
 - Siano messe in atto le procedure che consentano di dimostrare al Servizio Veterinario il pieno rispetto dei requisiti previsti
 - Siano sottoposti al controllo del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Controlli ufficiali

- In conformità all'articolo 3 del Regolamento (CE) n.882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati sono eseguiti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio e consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonché eventualmente di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura . La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona è stabilita dall'allegato III, parte B.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Articolo 9: Obblighi di registrazione e tracciabilità

Le imprese di acquacoltura devono annotare in un REGISTRO:

Tutti gli spostamenti degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita dall'Azienda o dalla zona destinata ad acquacoltura;

I casi di mortalità rilevati in relazione al tipo di produzione;

I risultati del programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione del rischio, di cui all'articolo 11.

Gli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono annotare in apposito registro tutti gli spostamenti degli animali e relativi prodotti, in entrata e in uscita.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

I trasportatori degli animali di acquacoltura, prima dello scarico, devono annotare in un registro :

- i decessi intervenuti durante il trasporto;
- le aziende , le zone e gli stabilimenti visitati;
- ogni eventuale ricambio di acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.

Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono attuare prassi igieniche appropriate onde evitare la introduzione e la propagazione di malattie.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

Articolo 11. Programma di sorveglianza sanitaria.

Tutte le Aziende , le zone, e le zone destinate a molluschicoltura applicano un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio.



Detto programma intende rilevare :

- Un aumento eventuale del tasso di mortalità;
- la presenza di malattie elencate nell'allegato IV, parte II per animali sensibili alle suddette malattie.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Allegato IV, parte II , elenco malattie:

Malattie esotiche:

Pesci

- Necrosi ematopoietica epizootica
- Sindrome ulcerativa epizootica

Molluschi

- Infezione da *Bonamia exitiosa*
- Infezione da *Perkinsus marinus*
- Infezione da *Mycrocytos mackini*

Crostacei

- Sindrome di Taura
- Malattia della testa gialla

Malattie non esotiche:

Pesci

- Setticemia emorragica virale (VHS)
- Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

- Virus erpetico
- Anemia infettiva del salmone

Molluschi

- Infezione da *Marteilia refrigens*
- Infezione da *Bonamia ostreae*

Crostacei

- Malattia dei punti bianchi

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008,n°148

Capo III

Norme di Polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e relativi prodotti

- Il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate in allegato IV, parte II e alle specie sensibili a tali malattie.
- L'immissione per scopi scientifici di animali e prodotti non conformi viene autorizzata dal Ministero della Salute, sotto stretta sorveglianza dei Veterinari ASL competenti per territorio.
- Ogni spostamento di animali fra Stati membri ha luogo solo previa informazione all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
- L'immissione sul mercato degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti non deve compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate in allegato IV.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto

Il responsabile del trasporto provvede:

che durante le operazioni di trasporto vengano applicate le necessarie misure di profilassi delle malattie;

che non venga alterato lo stato sanitario degli animali, né quello dei luoghi di transito e destinazione;

provvede affinché il ricambio di acqua durante le fasi del trasporto sia effettuato in modo tale da non compromettere lo stato sanitario.

E' responsabile dell'applicazione di queste misure sotto la vigilanza del Servizio Veterinario.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Certificazione sanitaria

- L'immissione sul mercato di animali di acquacoltura deve essere oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da malattia o siano oggetto di un programma di sorveglianza sanitaria ai fini di allevamento o ripopolamento o per una lavorazione ai fini del consumo umano.
- La certificazione sanitaria è necessaria anche quando gli animali sono spostati da una zona oggetto di disposizioni sanitarie.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento

Gli animali d'acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento devono:

- Essere clinicamente sani;
provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;
- gli animali destinati alla distruzione o all'abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non possono essere immessi sul mercato a scopo di allevamento o ripopolamento;
- I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi emopoietica infettiva e alla setticemia emorragica possono essere messi in liberta' a scopo di ripopolamento solo se provengono da zone indenni.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Introduzione di animali vivi delle specie portatrici in zone
indenni

Possono essere introdotte a scopo di allevamento o ripopolamento in zone indenni dalle malattie Allegato IV animali acquatici di specie diverse sensibili alle malattie elencate a condizione che:

- provengono da un altro stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni;
- oppure siano mantenuti in impianti di isolamento in acque indenni per un periodo di tempo adeguato.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Animali di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo
umano

Gli animali d'acquacoltura sensibili alle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV e i relativi prodotti **possono essere immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona indenne se:**

- provengono da Stati membri o zone indenni per le malattie in questione;
- se vengono lavorati in stabilimenti autorizzati in condizioni atte a prevenire la diffusione delle malattie ;
- I pesci devono essere abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

Inoltre **possono essere temporaneamente stabulati nel luogo di trasformazione qualora:**

- provengano da Stati membri o zone indenni per le malattie in questione;
- Vengano mantenuti in impianti dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni o comunque contenga ad un livello accettabile il rischio.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148

- Animali acquatici selvatici catturati in zone non indenni da malattia, devono essere posti in isolamento sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL in strutture idonee e stabulati per un periodo di tempo sufficiente a contenere ad un livello il rischio di trasmissione di malattia, prima di poter essere immessi in una zona indenne;
- L'immissione sul mercato di animali ornamentali non devono compromettere lo stato di salute degli animali acquatici .
- Gli animali di acquacoltura e i relativi prodotti possono essere introdotti esclusivamente da paesi terzi che figurano in elenco stilato e aggiornato secondo la procedura comunitaria e devono essere accompagnati da certificazione sanitaria.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Procedura di denuncia e misure minime di lotta contro
le malattie degli animali acquatici

- Il Servizio Veterinario dell'ASL provvede a informare immediatamente la regione e il Ministero qualora vi sia motivo di sospettare la presenza di una delle malattie dell'Allegato IV.
- In caso di aumento del tasso di mortalità , i casi di decesso devono essere immediatamente denunciati al Servizio Veterinario dell'ASL.
- L'obbligo della denuncia spetta agli imprenditori , ai trasportatori, ai veterinari e a tutti coloro che si occupano di acquacoltura a scopo professionale.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Indagine epidemiologica

In caso di sospetta presenza di una delle malattie dell'Allegato IV, il Servizio veterinario dell'ASL preleva i campioni necessari da inviare ad un Istituto Zooprofilattico. In attesa dei risultati sono adottate idonee misure di lotta per prevenire l'eventuale diffusione della malattia ed è vietata la movimentazione.

Viene quindi avviata una indagine epidemiologica volta a determinare le possibili origini della malattia, nonché le possibilità che altre aziende siano state infettate.

Qualora la presenza di malattia non venga dimostrata, le precedenti misure vengono revocate.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di
malattia

Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia e con le Regioni e Province autonome interessate assicura il coordinamento di tutte le attività necessarie al controllo delle malattie.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di
malattia

Il Servizio Veterinario dell'ASL:

- dichiara la zona ufficialmente infetta;
- crea un'appropriata zona di protezione e sorveglianza, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, su parere del Centro nazionale di riferimento per l'ittiopatologia;
- vigila sulla movimentazione.



Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di
malattia

Gli animali d'acquacoltura che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere raccolti sotto il controllo del Servizio veterinario dell'ASL e destinati al consumo umano, anche previa lavorazione , in condizioni atte ad evitare la diffusione della malattia.

La successiva lavorazione è effettuata in stabilimenti individuati dal Servizio Veterinario Regionale.

Gli animali vivi o morti che presentano sintomi di malattia, nonché quelli che non presentano segni di malattia , ma che non hanno raggiunto la taglia commerciale, vengono rimossi ed eliminati sotto il controllo dell'autorità competente, in conformità al Regolamento (CE) n.1774/2002.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148 Programmi di sorveglianza ed eradicazione

Il Ministero della salute sottopone all'approvazione della Commissione ,secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di sorveglianza per il conseguimento del riconoscimento di indennità di una o più malattie non esotiche elencate in Allegato IV.

Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione:

- descrizione della situazione epidemiologica prima della data di avvio del programma;
- analisi costi benefici;
- durata prevista e scopo da raggiungere;
- descrizione e delimitazione della zona in cui sarà applicato il programma.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Riconoscimento di indennità da malattia

Il territorio nazionale è dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV

secondo la procedura comunitaria prevista, qualora:

- nessuna delle specie sensibili alle malattie in questione sia presente sul suo territorio;
- ovvero sia noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nelle sue acque;
- ovvero vengano rispettate le condizioni enunciate all'allegato V, parte I.

Acquacoltura : D.Lgs. 4 agosto 2008, n°148
Riconoscimento di indennità da malattia

Su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, una zona o compartimento sono dichiarati indenni da una o più malattie non esotiche elencate in allegato IV, nell'ambito del territorio nazionale, nei casi in cui:

Nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie è presente nella zona o nel compartimento, né eventualmente nelle sue acque;

È noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nella zona,

Sono rispettate le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II.

Grazie per l'attenzione !



Anna Padovani, Servizio
Veterinario e Igiene degli Alimenti
BER